

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1174

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ANDREINI, PARISI Vittorio, GIOLLO,  
LUONGO, BORATTO, D'AMELIO, GIOVANELLI, INZERILLO,  
NOCCHI, PIERANI, TADDEI, BUCCIARELLI, INNAMORATO,  
SPERONI, PAGLIARINI, TABLADINI e PIERRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1993**

---

**Attribuzione alle province delle funzioni ambientali  
di competenza delle unità sanitarie locali**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il referendum del 18 aprile 1993 ha portato all'abrogazione delle norme che affidavano alle unità sanitarie locali le competenze sui controlli ambientali.

Con il seguente disegno di legge si intende colmare il vuoto legislativo creatosi, affidando alle province i compiti di controllo e ciò in coerenza con la legge 8 giugno 1990, n. 142.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Le province, nell'ambito delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, perseguono l'identificazione e l'eliminazione degli inquinanti dell'atmosfera, delle acque e del suolo.

2. Le province provvedono, in particolare, all'esercizio delle funzioni in materia di igiene ambientale sia per quanto riguarda l'attività di prevenzione, sia per quanto riguarda gli interventi sugli effetti degli inquinamenti prodotti.

3. L'organizzazione dei servizi di igiene ambientale è realizzata in concorso con i comuni. La legge regionale detta le norme e le procedure che assicurano la funzionalità di tale concorso nonché la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. Il personale, i beni mobili ed immobili, i laboratori di igiene e le attrezzature appartenenti alle unità sanitarie locali sono trasferiti alle province o agli altri enti locali sulla base di una convenzione cui partecipa la regione.